

PROTOCOLLO D'INTESA

tra

Il **Dipartimento di Civiltà antiche e moderne** dell'**Università degli Studi di Messina**, di seguito denominato **Dipartimento**, C.F. 80004070837, rappresentato dal Direttore p.t., Prof. Giuseppe Giordano, domiciliato per la carica presso l'Università di Messina Polo Universitario dell'Annunziata, 98169, legittimato alla firma del presente atto

e

Istituto Comprensivo n. 7 (Me) - Enzo Drago, di seguito denominato **Istituto**, C.F., rappresentato da, domiciliato per la carica presso –, legittimato alla firma del presente atto

- **VISTO** l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce alle istituzioni scolastiche l'autonomia funzionale, sulla base della quale realizzare le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni del territorio, al fine di un'integrazione efficace fra realtà territoriali e offerta formativa;
- **VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche, ai sensi del citato art. 21 della legge 59/97;
- **VISTO** l'art. 10 del D.L. 19 febbraio 2004, n. 59, sulla definizione delle norme generali relative al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'art. 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53;
- **VISTA** la L. 241 del 1990 come modificata dalla L. 15 del 2005;
- **VISTO** il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 concernente l'autonomia negoziale delle istituzioni scolastiche;
- **CONSIDERATO** che il conseguimento delle finalità dell'Università e delle singole Istituzioni Scolastiche autonome sollecita un rapporto di collaborazione stabile e continuativo nell'ottica di favorire un proficuo rapporto tra le due realtà e rendere più agevole il passaggio dei giovani dalla scuola all'Università;
- **CONSIDERATO** che l'Università intende incentivare le iniziative rivolte alle scuole per contribuire e sviluppare l'innovazione e consolidare la cultura della collaborazione con il sistema educativo di istruzione e formazione;
- **CONSIDERATO** che l'Università riconosce come propri gli obiettivi di sviluppo delle competenze linguistiche in italiano come «*condizione indispensabile per la crescita della persona e per l'esercizio pieno della cittadinanza*», ed individuati come caratterizzanti del primo ciclo scolastico nelle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione" emanate dal MIUR nel settembre del 2012;
- **CONSIDERATO** che è interesse delle predette istituzioni cooperare allo studio, sviluppo e diffusione di pratiche e percorsi di orientamento formativo di qualità, attraverso l'interscambio di conoscenze, modelli e reciproche esperienze anche finalizzate al raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione;

PREMESSO CHE

- il Dipartimento, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca, si occupa tra l'altro della formazione linguistica, storica, letteraria e filosofica, in ottica interdisciplinare, con particolare attenzione ai processi di costruzione, mutamento e trasmissione dei saperi, alla traduzione dei testi, allo sviluppo del pensiero critico e all'importanza della cultura umanistica come patrimonio basilare della civiltà europea;
- l'Istituto intende acquisire, sviluppare e applicare metodologie di ricerca nel settore linguistico e di didattica della lingua i cui destinatari sono tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo, al fine di condurre una sperimentazione di una progettazione formativa e curricolare;
- le parti convengono di realizzare iniziative dirette ad un più efficace raccordo tra istruzione secondaria di primo grado e percorsi accademici superiori quali:
 - ✓ rafforzare e sviluppare il grado di qualità e di innovazione dell'istruzione e della formazione richiesto dagli standard europei;
 - ✓ mettere a disposizione degli studenti e dei docenti strumenti orientativi informativi e formativi sulla valutazione e autovalutazione delle competenze e abilità;
 - ✓ contribuire alla individuazione delle competenze chiave, indispensabili per la formazione della persona;
 - ✓ formare risorse umane dotate di alte conoscenze e di elevata cultura di base;

Tutto ciò visto, considerato e premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Finalità

Il Dipartimento e l'Istituto riconoscono l'interesse ad attivare forme di collaborazione al fine di sviluppare e promuovere la ricerca sul tema: *"La conoscenza della lingua italiana e l'evoluzione della scrittura"*.

Articolo 2 - Forme di collaborazione

Le finalità indicate all'articolo precedente potranno essere perseguite attraverso diverse forme di collaborazione, strutturate come segue:

- personale dedito alla ricerca universitaria costituirà, sinergicamente con alcuni docenti della scuola, un gruppo di lavoro finalizzato all'osservazione di alcune esercitazioni realizzate da studenti ruotanti intorno alla conoscenza delle regole della lingua italiana e della scrittura;
- il gruppo di studio individuerà i modi e le tipologie di intervento al fine di procedere alla definizione degli obiettivi di acquisizione delle regole della lingua italiana e della scrittura;
- sarà elaborato congiuntamente un percorso, che sarà monitorato con un diario di bordo, per la valutazione delle indicazioni, delle soluzioni, e delle possibilità;
- verranno documentati tutti gli aspetti, sia teorici sia pratici, del percorso da parte di entrambe le componenti del gruppo di lavoro;
- verranno istituite competizioni, anche con altre scuole riunite in rete, e seminari per la promozione della conoscenza della lingua italiana e delle competenze di scrittura.

Articolo 3 - Impegni e aspetti economici

Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, saranno di volta in volta attuate attraverso specifici accordi progettuali tra le parti.

Gli accordi regoleranno anche i termini e le modalità dei rispettivi impegni per l'utilizzazione dei locali (immobili), ivi compreso quanto attiene alla sicurezza.

Articolo 4 - Soggetti responsabili

L'Istituto individua, quale responsabile dell'attuazione del presente protocollo, la dirigente Giuseppa Scolaro ed il Dipartimento indica il prof. Fabio Ruggiano.

E' compito dei due responsabili scientifici individuare le attività da realizzare nell'ambito del presente protocollo e l'elaborazione scientifica dell'accordo di cui all'articolo 3. I due responsabili scientifici produrranno annualmente un elenco delle attività da sviluppare nell'ambito del presente protocollo, che comunicheranno agli organi delle parti.

Articolo 5 - Riservatezza

Le parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili, di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, a non divulgarle a terzi e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto della convenzione attuativa. Si impegnano, altresì, ad astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

Articolo 6 - Proprietà intellettuale

La proprietà dei risultati scientifici delle attività di cui all'articolo 2 del presente protocollo, nonché i diritti alle relative domande di brevetto, appartengono in ugual misura alle parti, salva diversa pattuizione fra le stesse.

Articolo 7 - Pubblicazioni

I materiali elaborati nell'ambito delle attività comuni, che possono costituire oggetto di pubblicazione, potranno essere utilizzati congiuntamente o disgiuntamente dalle parti.

Nel caso di utilizzo disgiunto, il testo oggetto di pubblicazione dovrà essere approvato dal responsabile scientifico e dalle persone indicate dal Dipartimento e dall'Istituto negli accordi attuativi, i quali dovranno, entro 60 giorni, esprimere un parere sulla riservatezza dei risultati. Trascorso tale termine senza che siano pervenute osservazioni al riguardo, ognuna delle parti si riterrà libera di procedere alla pubblicazione disgiunta.

In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento al presente protocollo di intesa ed allo eventuale accordo attuativo.

Articolo 8 - Durata e scadenza

Il presente protocollo d'intesa ha una validità di 3 anni decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato, con accordo scritto tra le parti.

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Messina.

Articolo 10 - Privacy

Le parti acconsentono, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 e del Regolamento (UE) sulla protezione dei dati n. 679/2016, che i dati personali

raccolti in relazione al presente protocollo siano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso.

Articolo 11 – Firma digitale, registrazione e imposta di bollo

Il presente protocollo è soggetto all'imposta di bollo, a carico dell'Istituto, e verrà assolta in modo virtuale dall'Università, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010, a cui la controparte si impegna a rifondere il relativo importo entro e non oltre 30 giorni dalla data di sottoscrizione. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto dell'Università degli Studi di Messina, le cui coordinate bancarie sono IBAN: IT 16W 02008 16511 000300029177.

Istituto Comprensivo n. 7 (Me) - Enzo Drago Dipartimento di Civiltà antiche e moderne